



Rep. Ord. N° 226 del 12/04/2017

Oggetto: Regolamentazione della circolazione nell'area del Mercato Ittico nell'Isola Nova del Tronchetto

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con ordinanza dirigenziale n. 19 del 12/01/2017 è stato autorizzato l'accesso all'area del Mercato Ittico solo per gli acquirenti fornitori e agli operatori di mercato;
- la sosta per gli acquirenti e fornitori è consentita dal martedì al sabato dalle ore 01,30 alle ore 09,00, e per gli operatori del mercato il lunedì dalle ore 06.00 alle ore 20.00 e dal martedì al sabato dalle ore 07.00 alle ore 20.00;

Considerato che:

- in data 22 e 29 marzo 2017 la Società VERITAS s.p.a. ha richiesto una modifica del provvedimento per la sostituzione di alcuni veicoli e l'inserimento di altri;

Ravvisata pertanto la necessità di adeguare il provvedimento, aggiornandolo con le modifiche richieste;

Visti:

- la richiesta di ordinanza dirigenziale inoltrata della Società VERITAS s.p.a. in data 22 e 29/03/2017 e acquisita con prot. n. 162653 del 04/04/2017;
- l'ordinanza dirigenziale n.169 del 16/03/2017 "Regolamentazione della circolazione nell'area del Mercato Ittico nell'Isola Nova del Tronchetto";
- l'ordinanza dirigenziale n.19 del 12/01/2017 "Regolamentazione della circolazione nell'area del Mercato Ittico nell'Isola Nova del Tronchetto";
- l'ordinanza dirigenziale n. 397 del 27/06/2016 "Regolamentazione della circolazione nell'area del Mercato Ittico nell'Isola Nova del Tronchetto";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, paragrafo i), capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 3 comma 1 punto 58 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, l'art. 135 comma 12 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, nonché le Direttive Ministeriali del 12/04/1995 "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992 ;
- la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";



ORDINA

Aggiornare l'allegato A dell'ordinanza dirigenziale n.19 del 12/01/2017 secondo le seguenti disposizioni:

Operatori del Mercato

- a) eliminare le seguenti targhe: FG089RV - BV576AW**
- b) inserire le seguenti targhe: FG098RV - CK927RJ**

Acquirenti e Fornitori del Mercato

- a) eliminare le seguenti targhe: DM792NK**
- b) inserire le seguenti targhe: CC486GA – FB900LG – DD453NG – BZ616YK
- CX438DW**

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediate.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 12 aprile 2017

IL DIRIGENTE

arch. Loris Sartori

